

**Avv. Gabriele La Malfa Ribolla**

Corso Vittorio Emanuele II, 284 – 00186 Roma

Via Nunzio Morello, 40 - 90144 Palermo

Tel. 091/6256679 – avv.lamalfa@gmail.com

**T.A.R. LAZIO ROMA – SEZIONE PRIMA BIS**

**Motivi aggiunti al ricorso n.r.g. 12473/2019 e atto di integrazione del  
contraddittorio**

Per il sig. **Giuseppe Mazzola** nato a Castrovillari (CS) il 18 settembre 1991 (C.F. MZZGPP91P18C349N) e residente in Cassano allo Ionio (CS) in via Francesco Bruno 5, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele La Malfa Ribolla (C.F. LMLGRL86M23G273S; avv.gabriele.lamalfaribolla@pec.it; fax 06.48.90.67.98) con domicilio digitale al surriferito indirizzo pec, giusta procura in calce al ricorso principale notificato

**contro**

- il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

**nonché, mercé il presente atto, nei confronti**

dei signori **Mirko Santoriello** e **Angelo Squadrito**

**per l'annullamento previa sospensione, già richiesto con il ricorso introduttivo del**

**giudizio**

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti attitudinali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. 365615 di prot. del 23 luglio 2019 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

- della graduatoria di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità del ricorrente;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate *in malam partem*, delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso in oggetto,

approvate con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e dei relativi allegati;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della parte ricorrente

**e per il conseguente accertamento richiesto con il ricorso introduttivo del giudizio**

del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

**nonché per l'annullamento previa sospensione cautelare, richiesto con i presenti motivi aggiunti**

- del verbale delle operazioni di riesame prot. 365615/3-8 SEL dell'11 dicembre 2019 della Commissione per il riesame dei requisiti attitudinali;

- del decreto di approvazione delle graduatorie finali del concorso per 3700 allievi carabinieri del 29 novembre 2019, con riferimento alla graduatoria VFP per cui ha concorso il ricorrente e per la parte in cui questi non vi è incluso.

\*

Si riproduce di seguito testualmente il ricorso principale

**“IN FATTO**

1. *Con bando pubblicato il 22 marzo 2019 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha indetto il concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale (doc.1). La procedura di selezione ha previsto, in sequenza, una prova scritta di selezione, successive prove di efficienza fisica, accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneità psicofisica, accertamenti attitudinali ed, infine, la valutazione dei titoli.*

2. *L'odierno ricorrente, Giuseppe Mazzola, è fuciliere VFP1 dell'Esercito italiano presso il 1° Reggimento Bersaglieri dal 18 maggio 2017. Egli ha conseguito una laurea in Scienze dell'Amministrazione e una patente militare di categoria C, che dà idoneità alla conduzione di camion militari.*

3. *Il ricorrente ha partecipato al concorso per 3700 allievi carabinieri superando agevolmente la prova scritta e, brillantemente, le prove di efficienza fisica e gli accertamenti sanitari, ricevendo poi un **giudizio di esclusione vistosamente anomalo e contraddittorio alla prova attitudinale**, nei termini che saranno di seguito esposti (doc.2).*

4. Giova preliminarmente osservare che il ricorrente, come documenta il suo stato di servizio (doc.4; cfr. anche l'estratto di servizio, doc.3):

- è iscritto come Volontario di Ferma prefissata nell'Esercito italiano nella caserma del 1° Reggimento Bersaglieri di Cosenza;
- in data 5 ottobre 2017, ha ricevuto l'incarico di fuciliere;
- in data 5 dicembre 2017 è stato comandato a prestare servizio nel territorio nazionale, nell'ambito dell'Operazione Strade Sicure in Roma;
- è stato ripetutamente giudicato idoneo allo S.M.I., Servizio militare incondizionato, anche sotto il profilo attitudinale (25 giugno 2018; 24 agosto 2018; 30 ottobre 2018);
- nell'ambito dell'Esercito ha frequentato corsi di addestramento, presso la Scuola di Fanteria di Cesano ottenendo un giudizio di "molto buono";
- le note caratteristiche espresse dall'Esercito nell'estratto di servizio (doc.3) attribuiscono al ricorrente la valutazione di "superiore alla media".

5. Il ricorrente aggiunge a tali positivi precedenti di servizio un titolo di laurea e una patente militare (cfr. anche doc. 6, 7 e 8 per i titoli di studio e gli attestati di frequenza di corsi di formazione e aggiornamento).

6. A fronte di tali (obiettivamente significativi) risultati, il dott. Mazzola **non pretende di scavalcare l'autonomia e la discrezionalità della commissione per gli accertamenti attitudinali**, del concorso per 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, ma è costretto a dare atto e a contestare palesi anomalie nel giudizio di inidoneità attitudinale ricevuto.

7. Al riguardo si esaminano i verbali presupposti al giudizio di inidoneità (doc.2).

#### **Verbale della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali "CAR-19"**

8. In particolare, la Commissione tenuto conto "delle considerazioni espresse sul conto della concorrente nella "Relazione Psicologica" e nella "Scheda di valutazione per l'intervista attitudinale di selezione", nonché dell'esito del colloquio con la Commissione attitudinale, considerate le risultanze complessivamente emerse nell'intervista attitudinale collegiale, ha attribuito al dott. Mazzola la valutazione di "Compatibile" nella sola Area Cognitiva di indagine da parte dell'Ufficiale Perito Selettore, del Presidente e dell'Ufficiale Psicologo mentre nelle restanti Aree

dell'“Assunzione al Ruolo” e “Comportamentale” lo stesso è ritenuto “Non compatibile”, così come da valutazione complessiva finale e collegiale

9. Il giudizio definitivo è stato argomentato come segue.

**Scheda di valutazione attitudinale sul conto dell'aspirante Allievo Carabiniere**

10. Giudicato positivamente dal punto di vista dell'Area Cognitiva, il ricorrente è ritenuto “curato e composto”, affrontante il colloquio “con una discreta disinvoltura e disponibilità”, di “indole abbastanza determinata, connotata da sufficiente flessibilità” nell'Area Comportamentale, per la quale ha lasciato trasparire “capacità di adattamento a contesti nuovi”. Soltanto si afferma, sempre l'Area Comportamentale, ma in maniera generica e inspiegabile, che il ricorrente è stato “talvolta evasivo nelle risposte”. **Ciò contraddice manifestamente e logicamente la disponibilità e l'indole determinata pure rilevate e, in ogni caso, appare vistosamente un asserto generico e privo di oggetto (quali risposte sarebbero state evasive?).**

11. Per quanto concerne l'Area dell'Assunzione di Ruolo a detta dell'Ufficiale Selettore la motivazione del candidato “si poggia quasi esclusivamente su presupposti idealizzati del ruolo a cui aspira”. Codesta ecc.ma Sezione Prima bis ormai ben conosce questo riferimento all'idealizzazione e alla motivazione stereotipata che alcuni aspiranti carabinieri si trovano a dover affrontare.

12. **A dire il vero, tale critica dell'idealizzazione da parte del ricorrente contrasta con l'ammissione, fatta dallo stesso Selettore che il ricorrente “conosce i contesti professionali”.** Il questionario conferma l'esattezza di tale rilievo.

13. Dal questionario non pare potersi cogliere alcuna motivazione idealizzata. Alla domanda “Quali immagina che siano le attività e i principali compiti di un carabiniere? (Risposta) “In quanto Forza Armata concorrono alla difesa della patria e alla salvaguardia delle libere istituzioni, della sicurezza nazionale e internazionale, missioni di pace in Italia e all'estero. In quanto Forza di Polizia a carattere generale in servizio permanente, loro compiti sono: controllo e prevenzione, ordine pubblico, ricezione e acquisizione ecc.”.

14. **Non si coglie davvero, nella risposta su riportata, alcuna idealizzazione del ruolo di carabiniere e del suo contesto sociale e professionale. Certo, è una risposta che lascia trasparire una preparazione culturale e professionale volta al superamento del concorso: ma sarebbe questa una nota di demerito attitudinale?**

15. *Il ricorrente, chiesti e ottenuti gli atti della prova attitudinale, ne ha poi potuto verificare compiutamente le anomalie e le contraddizioni.*

16. *In particolare - secondo l'Ufficiale psicologo selettore il candidato è "essenziale e convenzionale" nel modo di porsi.*

17. ***È macroscopicamente illogico pretendere che un aspirante carabiniere sia persona non essenziale, quindi complessa o complicata, e non convenzionale, quindi fuori dall'ordinario. Nessun argomento dell'eventuale relazione dell'amministrazione può veramente e logicamente indurre a pensare il contrario. In lingua italiana e anche sotto il profilo tecnico-psicologico i termini "essenziale" e "convenzionale" non hanno una connotazione negativa o di insufficienza sotto il profilo della personalità o delle attitudini.***

18. *Ad avviso della commissione, poi, il soggetto esprime un'accentuata tensione di fondo, esprimendo un insufficiente autocontrollo e senso di serenità: giudizio contraddetto dalla rilevata "disinvoltura e disponibilità al confronto".*

19. *La stessa commissione, nonostante i positivi e obiettivi risultati dell'esperienza militare ancora in corso, afferma poi sorprendentemente che il dott. Mazzola, "tenuto conto anche e soprattutto dell'esperienza militare effettuata...non risulta del tutto capace di tradurre le proprie energie in comportamenti responsabili, produttivi e operosi". **Parliamo di un fuciliere, in grado di guidare camion militari, che ha partecipato all'operazione Strade Sicure presidiando la città di Roma con le armi e con note caratteristiche sopra la media. Quali sarebbero gli aspetti di demerito derivanti dall'esperienza militare? Considerando che non esistono note disciplinari o di demerito.***

20. *Va aggiunto che l'esito dei test di logica, come accertato dallo psicologo, è stato nella media e che il test MMPI-2 (c.d. Minnesota) non ha rilevato alcuna criticità.*

21. *Per rilevare difetti di attitudine e di motivazione, sono state per il resto usate formule di stile, non individualizzate con riferimenti anche generici alla persona dell'esaminato, da cui il ricorrente possa dedurre quali circostanze di fatto, della sua esperienza di vita e del suo carattere, hanno determinato l'inidoneità ("Soggetto emotivamente ancora in fase di formazione e in via di definizione"; "evidenzia una scarsa autonomia di giudizio e una certa superficialità di ragionamento").*

22. *Al contrario, e in senso concreto ed effettivo, il brillante e concreto servizio già reso al Ministero della Difesa, con risultati ragguardevoli per un giovane candidato, è stato totalmente trascurato.*

23. *Parimenti il servizio svolto nell'Esercito Italiano, quale VFP1, partecipante anche all'operazione Strade Sicure, contraddice manifestamente la riferita carenza di requisiti attitudinali. Sotto questo profilo, lo Stato dapprima si è avvalso del ricorrente, quale fuciliere dell'Esercito per lo svolgimento di attività di polizia e di controllo del territorio; per poi, in assenza di comportamenti o risultati negativi, affermare che sussiste inidoneità attitudinale allo svolgimento di tale attività in modo costante.*

24. *Da qui il presente ricorso ai sensi dei seguenti motivi*

### **IN DIRITTO**

**VIOLAZIONE DELL'ART. 641 DEL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE E DELLE NORME TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI ATTITUDINALI, PUBBLICATE SULLA G.U.R.I. 4<sup>A</sup> SERIE SPECIALE N. 25 DEL 31 MARZO 2017 - VIOLAZIONE DELL'ART. 11, COMMA 1, LETT B), PUNTI 1 E COMMA 1, CPV, DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER INCONGRUITÀ, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, MANIFESTA INGIUSTIZIA. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE E/O CARENZA NEI PRESUPPOSTI DI FATTO, ERRONEA VALUTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO STANTE L'ASSENZA DELL'ANOMALIA RISCONTRATA. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 E SS. MM. II. DIFETTO E INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA ED ERRORE SUL METODO DI ACCERTAMENTO.**

24. *L'amministrazione intimata ha violato la normativa di settore, disciplinante l'accertamento per il riconoscimento dell'idoneità attitudinale, adottando nei confronti dell'odierno ricorrente un **giudizio di inidoneità drasticamente ed inutilmente afflittivo**, non proporzionato né congruo rispetto allo scopo perseguito, ossia **deliberare in merito ai requisiti attitudinali e alle potenzialità indispensabili all'espletamento delle mansioni di carabiniere.***

25. *Tale dato emerge ictu oculi (doc.2, 3, 4), anche in base ai rilievi formulati nella parte "in fatto".*

26. *Il bando di concorso all'art. 11 ("accertamenti attitudinali") comma 1, cpv., rinvia alle modalità definite in apposite norme tecniche, approvato con*

provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri (doc.5) e divide il procedimento di accertamento dell'idoneità attitudinale, in due fasi: (i) una istruttoria condotta separatamente da un ufficiale psicologo, mediante somministrazione di test o questionari, e da un ufficiale perito selettore, mediante conduzione di un'intervista da un ufficiale perito selettore (ii) una costitutiva, in cui una commissione, valutati i referti e le risultanze di un ulteriore colloquio, assume "le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali e alle potenzialità indispensabili all'espletamento delle mansioni di carabiniere effettivo e all'assunzione delle discendenti responsabilità".

27. L'Allegato A (Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti Carabinieri effettivi) delle Norme Tecniche G.U.R.I. – 4° serie speciale n. 25 del 31 marzo 2017, con riferimento all'art. 641 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, indica molto chiaramente, in sei punti, le caratteristiche ideali dei candidati allievi, **a fronte delle quali si riscontra, salvo il giudizio ottenuto sull'area cognitiva, una situazione radicalmente diversa in fatto per l'odierno ricorrente**, come di seguito si espone:

1.<<**Un BAGAGLIO COGNITIVO** con adeguato **curriculum scolastico**, che consenta **comprensione, apprendimento e comunicazione** ad altri o corretta esecuzione di disposizioni, documenti, oltreché di **risolvere problemi teorico-pratici** sia in ambito applicativo, sia nel lavoro d'ufficio>>.

28. Il dott. Mazzola si è presentato **in possesso di diploma di laurea in scienze dell'amministrazione**, superando con un livello **nella media** la prova di efficienza intellettuale generale di tipo non verbale (limitandosi, in effetti, a un solo item controverso e del tutto trascurabile). Inoltre come documentato dall'Estratto di Servizio presso l'Esercito è giudicato come **molto buono** in relazione al lavoro svolto come VFP1 e in altre attività richieste e quanto mai delicate. Coerentemente, in questo caso, ha ottenuto la piena compatibilità in Area Cognitiva.

2.<<**Un LIVELLO INTELLETTIVO** che consenta di **fronteggiare problematiche mediante soluzioni logiche ed appropriate**, inteso come capacità sia d'assorbimento di informazioni d'adeguato spessore, sia di elaborazione e restituzione dei dati sotto forma di abilità propositiva, nonché come capacità investigative, logico-deduttive, interpretative e di autonoma valutazione>>.

29. Il candidato ha svolto un **apprezzato servizio nell'Esercito Italiano, superando corsi di aggiornamento e addestramento**, confermando evidenti capacità di problem solving, logico-deduttive, interpretative e di autonoma valutazione e strategie di coping laddove necessarie, ottenendo, si ripete anche in questo caso, il giudizio di **Molto buono** nell'ambito del servizio prestato al quale VFP1. Ciò è in linea con la compatibilità espressa nell'Area Cognitiva ma in pieno e stridente contrasto con la valutazione di incompatibilità emersa nell'Area Comportamentale.

<<Un **LIVELLO EVOLUTIVO** che consenta una valida **integrazione della personalità all'ambiente** con riferimento alla **maturazione, all'esperienza di vita**, ai tratti salienti del carattere ed al **senso di responsabilità**. Sono tratti di personalità rilevanti, ai fini di un proficuo inserimento nell'Istituzione, il **buon senso, la rettitudine, la capacità d'iniziativa, la riservatezza, la capacità d'osservazione**.>>

30. Il dott. Mazzola risulta dai documenti analizzati attestanti il proprio servizio svolto, dal colloquio individuale e dai test effettuati come una persona con un certo bagaglio esperienziale ed in possesso di quelle caratteristiche utili al ruolo a cui aspira. Lo confermano in pieno le risposte date al questionario, ad esempio quanto ai legami sentimentali, ritenuti importanti ma non in grado di ostacolarne la crescita e l'affermazione personale e professionale.

31. Valide sono poi le esperienze di vita in senso lato (pratica di sport; hobby come la fotografia; viaggi all'estero; amicizie; svolgimento di lavori occasionali di cameriere): tecnicamente infondato e inutilmente afflittivo, quindi, è non considerare la sua personalità come non matura o non integrata, come emerge dai giudizi espressi.

32. Quanto detto appare ovviamente in chiaro contrasto con il giudizio di incompatibilità espresso tanto nell'Area Comportamentale che nell'Area di Assunzione di Ruolo. Il candidato ha pienamente dimostrato nel servizio di rafferma le proprie capacità, le quali non appaiono in alcun modo smentite da alcuna indagine testistica o in sede di colloquio.

4. <<Un **AUTOCONTROLLO EMOTIVO** inteso come **capacità d'agire a ragion veduta** anche in situazioni inattese o ansiogene **contenendo i propri impulsi istintivi e orientando l'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni** nonché traducendo le spinte aggressive in **comportamenti razionali, responsabili, produttivi ed operosi**.>>



**5. <<Una CAPACITÀ D'ADATTAMENTO ambientale e sociale intesa come predisposizione al gruppo, ai particolari compiti ad al peculiare ambiente di lavoro, anche grazie al tratto, al portamento ed all'aspetto complessivo, che implichi il senso del dovere e la consapevole accettazione della disciplina senza diminuire il livello del potenziale rendimento. Rispetto per la legge e l'ordine per poterli far rispettare agli altri. Attitudine a risolvere problematiche sociali, a proteggere le persone attraverso l'esecuzione delle leggi che governano la società, capacità di trattare con il pubblico.>>**

33. Si ribadisce ancora, che il candidato con il proprio servizio nell'Esercito, nell'Operazione Strade Sicure e per l'effetto di assenza di particolari precedenti giudiziari, disciplinari o di demerito dimostra in modo incontrovertibile il pieno possesso delle caratteristiche esattamente ricercate anche al punto 5 (senso del dovere, rispetto per le leggi, trattare con il pubblico ecc.). Ciò è palesemente in contrasto quindi con la valutazione di incompatibilità emersa sia nell'Area Comportamentale che nell'Area di Assunzione al Ruolo.

34. Sfugge a questo punto comprendere come una rafferma presso l'Esercito Italiano composta da più unità in team e l'attività pluriennale di Volontario per il Ministero, con numerosi e significativi interventi attestati, non costituiscano una valida prova di integrazione sociale del candidato, nonché di un proprio funzionale adattamento contestuale e lavorativo.

**6. <<Un'adeguata MOTIVAZIONE al lavoro, intesa quale spinta interiore, attitudine allo specifico ruolo e come possesso di valori ideali realistici che consentano di finalizzare le proprie capacità e risorse alla realizzazione dei compiti assegnati.>>**

35. Ove ce ne fosse ancora bisogno, appare anche in questo caso come le caratteristiche ricercate trovino pieno soddisfacimento nel candidato ed ogni attività già svolta in rafferma presso l'Esercito conferma ulteriormente le qualità espresse di cui al punto 6.

36. Il dott. Mazzola, al contrario è stato giudicato immaturo, superficiale, con una visione idealizzata del ruolo e riportante poche garanzie per il lavoro, definendosi il giudizio complessivo come incompatibile e inidoneo.

37. *Il candidato ha invece dimostrato una forte motivazione anche quanto all'aspirazione ideale e al prestigio connesso al ruolo di carabiniere, che tuttavia gli è stato paradossalmente contestato, come se fosse una carenza dichiarare il desiderio di ricoprire un incarico di tutore della legalità ed annettervi un'aspettativa di prestigio sociale, al di là di un'idealizzazione che palesemente manca nel caso di specie.*

38. *Alla luce delle precedenti considerazioni, pertanto, è indubbia la seria inattendibilità del giudizio conclusivo ricevuto ed è chiaro che il giudizio non è stato adeguatamente motivato, alla luce dell'esperienza e del curriculum sia di studi che di servizio del candidato.*

39. *Il procedimento seguito non ha rispettato i criteri di valutazione prefissati ed è stato incentrato su giudizi di superficialità e immaturità, non adeguatamente esplicitati e, in effetti, fuorvianti rispetto ad una personalità con ampi ed evidenti tratti di valore; soprattutto, le riferite "convenzionalità" ed "essenzialità" non trovano corrispondenza nella descrittoria di riferimento contenuta nelle Norme tecniche.*

40. *La carenza di motivazione dei giudizi attitudinali sta sempre più interessando la giurisprudenza amministrativa, anche con pronunce di accoglimento in linea cautelare (cfr. di recente Tar Lazio, I quater, ordinanze 2336 e 2338 del 18 aprile 2018: "Rilevato che risulta nella specie avverso il giudizio con cui l'odierno ricorrente, sostituto commissario della Polizia di Stato, è stato riconosciuto non idoneo per accertato difetto dei requisiti attitudinali nell'ambito di un concorso interno, per titoli, per il conferimento di 1.500 posti di vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato; Considerato che, pur nella riconosciuta ampia discrezionalità che caratterizza siffatta valutazione, la stessa appare decisamente carente di motivazione avuto in particolare riguardo allo specifico percorso professionale del ricorrente (basti qui ricordare la promozione per merito straordinario conseguita nel 2017) P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie la proposta domanda cautelare ai fini del riesame dell'accertamento di che trattasi che l'Amministrazione avrà cura di condurre entro trenta giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente ordinanza").*

41. *Va quindi ribadito: (i) che il giudizio poggia su una motivazione non esclusivamente afferente al candidato, ma, proprio per la terminologia utilizzata,*

*perfettamente utilizzabile in via indifferenziata per ogni candidato (Tar Lazio, I Bis, sent. 9177/2017); (ii) che va annullato il negativo giudizio espresso dalla commissione, così come rappresentato nella motivazione, che - oltre a mostrare singolari ed evidenti contraddizioni logiche - segnala che la commissione si è limitata ad una mera descrizione del colloquio cui il ricorrente è stato sottoposto, utilizzando esclusivamente formule di stile valide per qualsivoglia candidato, omettendo di valutare o considerare, sotto l'indicato profilo, il pregresso comportamento attitudinale del ricorrente espresso nel corso del servizio militare (Tar Lazio, I bis, sent. 6225/2017); (iii) il giudizio teorico relativo agli accertamenti psico-attitudinali, proprio in relazione alla esclusiva funzione prognostica connotata da ampio margine di incertezza, comporta e richiede che la determinazione finale consideri e valuti anche l'obiettivo dato fattuale costituito dagli eventuali precedenti di servizio dei candidati.*

42. *Ciò non significa la prevalenza di questi ultimi sui risultati conseguenti agli accertamenti psico-attitudinali dei candidati, ma solo che il giudizio prognostico deve necessariamente tenere in debito conto e dimostrare, attraverso una adeguata e congrua motivazione, le ragioni per cui i primi prevalgono sul dato obiettivo e concreto (Tar Lazio, I bis, sent. 4231/2017).*

43. *Tale orientamento trova ampia conferma nella recente sent. 6129 del 17 maggio 2019 di codesta Sez. I bis, secondo cui "La Sezione, dunque, da un lato ribadisce l'ampio margine di discrezionalità che connota le valutazioni tecniche degli organi chiamati a esprimere il giudizio di idoneità (o inidoneità) del candidato sotto il profilo psico-attitudinale, tale da circoscrivere il sindacato giurisdizionale alle sole ipotesi di manifesta erroneità o illogicità, ovvero ai casi di manifesto e macroscopico travisamento delle circostanze di fatto (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 ottobre 2012, n. 6027), dall'altro rileva che tali valutazioni, astratte e prognostiche, devono necessariamente tener conto, proprio perché rivolte ad individuare la personalità psicologica dell'aspirante in relazione alle funzioni da svolgere, anche delle precedenti valutazioni espresse nei confronti dello stesso. 3.2.2 Nel caso di specie, il Collegio ritiene che ciò non sia avvenuto nei confronti del Sig. -OMISSIS-, in quanto la Commissione, nel rendere il giudizio negativo in sede attitudinale, ha omissis di considerare la pregressa esperienza professionale del ricorrente, rendendo il giudizio viziato per difetto di motivazione. Deve osservarsi che la valutazione finale resa dalla Commissione non ha tenuto conto dei*

*precedenti di servizio del ricorrente, il quale ha dimostrato di possedere i requisiti attitudinali richiesti: in particolare, dalla documentazione depositata in atti, emerge che il ricorrente ha prestato servizio in qualità di volontario con risultati sempre “eccellenti”, senza le criticità segnalate dalla Commissione. Dunque, non solo l’Amministrazione non ha ponderato la completa personalità del ricorrente, ma oltretutto, dalla motivazione contenuta negli atti impugnati, non si evince il percorso che ha portato la stessa a formulare il suddetto giudizio negativo, discostandosi dai dati oggettivi in suo possesso e ritenendo prevalenti ulteriori parametri di natura meramente prognostica” (T.A.R. Lazio, I bis, 6129 del 17 maggio 2019).*

\*

### **PERICULUM IN MORA**

44. *Quanto esposto rende evidente la fondatezza del ricorso e della domanda cautelare.*

45. *Il danno grave ed irreparabile è, invece, reso evidente dalla circostanza che il provvedimento di non idoneità impedisce al ricorrente di prendere parte alle successive fasi concorsuali (valutazione dei titoli e corso). Al fine di mantenere impregiudicato il suo interesse al completamento delle prove in itinere, stante l’avvenuta conclusione e l’inizio dell’incorporazione con il corso nelle settimane successive alla notifica del ricorso, si chiede l’adozione di un provvedimento che disponga misure cautelari, con ordine alla competente Commissione dell’ammissione con riserva del ricorrente, ai fini della partecipazione alle ulteriori fasi della procedura (valutazione dei titoli e successivo corso per allievi carabinieri in ferma prefissata).*

46. *Ove la tutela cautelare non dovesse venire concessa, il danno sarebbe estremamente grave e irreparabile. La misura cautelare in questione non determinerebbe peraltro pregiudizi particolari in capo all’amministrazione.*

47. *In casi simili le decisioni più recenti del Consiglio di Stato si stanno orientando in senso favorevole ai ricorrenti che presentino gravi e specifiche ragioni di contraddittorietà del provvedimento di esclusione per ragioni di natura attitudinale, disponendo misure cautelari.*

48. *Il principio di effettività della tutela anche cautelare ex art. 1 c.p.a. implica che la concessione di misure cautelari possa essere disposta, ove serva a tutelare interinalmente gli effetti della decisione di merito, senza comportare un serio*

***aggravio del procedimento o dei costi e dei sacrifici maggiori per l'Amministrazione nel confronto con la posizione del ricorrente.***

49. *Il Consiglio di Stato nel concorso per 1598 allievi agenti carabinieri ha statuito:*

*- Considerato che l'appello avverso l'ordinanza di reiezione della domanda di misura cautelare appare fondato, sia in quanto il ricorso instaurativo del giudizio di I grado – nei limiti di delibazione della presente fase cautelare – appare assistito da sufficiente fumus boni juris, in relazione ai lamentati vizi della motivazione dell'atto impugnato, sia in quanto appare sussistente il danno grave ed irreparabile lamentato; Ritenuto, tuttavia, che le esigenze cautelari prospettate possono essere sufficientemente soddisfatte disponendo che il giudice di I grado provveda alla celere fissazione dell'udienza per la decisione della controversia nel merito, ai sensi dell'art. 55, co. 10, c.p.a. (così, Cons. Stato, IV, n. 2748/2018).*

50. *Sempre per quel concorso si segnala l'ulteriore precedente cautelare, a comprova del periculum in mora: “Considerato, quanto al fumus, che ad una sommaria valutazione propria della fase, le argomentazioni addotte dall'appellante appaiono meritevoli di apprezzamento, stante la omessa considerazione dell'attività, ancora in atto, svolta dal candidato come volontario presso i vigili del fuoco e ravvisandosi profili di contraddittorietà nell'ambito delle diverse valutazioni del medesimo; ritenuta, in riferimento al periculum, la sussistenza del grave pregiudizio nella mancata partecipazione alle ulteriori fasi della procedura, per via del prossimo raggiungimento del limite di età previsto. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie l'appello (Ricorso numero: 6652/2018) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare proposta in primo grado ai fini della ammissione con riserva alle successive fasi della procedura” (C.d.S., IV, 4385 del 17 settembre 2018).*

51. *Tale ultima conclusione è pacificamente applicabile al ricorrente, perché egli nell'incertezza sul momento di bandizione del prossimo concorso, ha 28 anni.*

52. *A seguito dei recenti riordini del carriera il limite di età (art. 679, comma 1, lett. del Codice dell'ordinamento militare come modificato dal d.lgs. 94/2017) è stato abbassato dai 17 ai 26 anni non compiuti per i Civili, fino ai 28 anni non compiuti per chi partecipa alle aliquote riservate ai VFP (come il ricorrente Mazzola) e per chi ha*

*comunque svolto servizio militare. Sussiste quindi concretamente un pregiudizio grave e irreparabile dalla mancata ammissione al corso perché per questi si tratta verosimilmente dell'ultimo concorso utile.*

53. Tutto ciò premesso, il dott. Giuseppe Mazzola, come sopra rappresentato e difeso, chiede l'accoglimento delle seguenti

#### **CONCLUSIONI**

##### **VOGLIA L'ECC.MO PRESIDENTE DEL T.A.R.**

*1) con decreto ex art. 56 c.p.a. sospendere i provvedimenti impugnati, per l'effetto disponendo l'ammissione del ricorrente alle fasi concorsuali successive e gli incumbenti istruttori necessari, compresa verifica tecnica da parte di Ufficio anche incardinato nell'Amministrazione della Difesa ma terzo rispetto all'Arma dei Carabinieri (ad esempio, Commissione sanitaria d'appello);*

##### **VOGLIA L'ECC.MO T.A.R. LAZIO - ROMA**

*Ogni contraria istanza eccezione e difesa rigettata, previa verifica tecnica da parte di Ufficio anche incardinato nell'Amministrazione della Difesa e terzo rispetto all'Arma dei Carabinieri (ad esempio, Commissione Sanitaria d'appello)*

*1) accogliere la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, ordinando all'Amministrazione l'adozione dei provvedimenti idonei ad assicurare l'immediata ammissione con riserva del ricorrente alle successive fasi della selezione (valutazione dei titoli e successivo corso per allievi carabinieri);*

*2) nel merito, annullare i provvedimenti gravati e accertare il diritto di parte ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;*

*3) con vittoria di spese e compensi, di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.*

#### **IN VIA ISTRUTTORIA**

##### **A. Si producono i seguenti documenti:**

*1) bando di concorso;*

*2) verbale contenente il giudizio di inidoneità del 17 ottobre 2018 e allegati;*

*3) estratto di servizio;*

*4) stato di servizio;*

*5) norme tecniche per gli accertamenti attitudinali;*

*6) diploma di maturità;*

7) diploma di laurea;

8) attestati di partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento.

**B.** Si chiede disporsi verifica, come da precedenti domande; si fa riserva di integrare il contraddittorio dopo la pubblicazione della graduatoria del concorso.

### **DICHIARAZIONE DI VALORE**

Il presente ricorso sconta un contributo unificato di € 325,00.

Roma 12 ottobre 2019

Avv. Gabriele La Malfa Ribolla”.

\*

1. Il ricorso è stato iscritto a ruolo con il numero 12472/2019, assegnato a codesta Sezione Prima Bis, che ha emesso una motivata ordinanza di accoglimento della sospensiva acclusa al ricorso principale, n. 7774 del 28 novembre 2019.
2. Successivamente, il 29 novembre 2019 è stato emesso decreto di approvazione delle graduatorie di concorso, compresa quella per VFP per cui ha partecipato il dott. Mazzola.
3. Parte ricorrente ha richiesto gli estremi di due potenziali controinteressati, qui evocati in giudizio, per l'integrazione del contraddittorio e la rituale impugnazione della graduatoria finale.
4. È sopravvenuto, come da deposito in giudizio del 21 dicembre 2019, un riesame del pregresso giudizio attitudinale, reso dalla Commissione in asserita esecuzione dell'ordinanza cautelare del T.A.R. e tuttavia gravemente viziato al pari del precedente giudizio.
5. Da qui il presente ricorso per motivi aggiunti

### **In diritto**

#### **I. Illegittimità derivata della graduatoria finale e del provvedimento di riesame.**

1. Anzitutto la graduatoria finale e il provvedimento di riesame sono viziati per illegittimità derivata dai motivi del ricorso principale, dinanzi trascritti ed espressamente estesi a tali provvedimenti.

#### **II. Omessa convocazione del ricorrente al riesame. Violazione articoli 1, 2, 7, 8, 10 della L. 241/90. Violazione e/o elusione dell'ordinanza del T.A.R. n. 7774 del 28 novembre 2019.**

1. L'ordinanza cautelare di codesto T.A.R. n. 7774/2019 è stata chiara nel rilevare notevoli difetti di motivazione e di trasparenza nel primo giudizio attitudinale.

2. In particolare, il T.A.R. aveva riscontrato “*moduli stereotipati validamente intercambiabili per ogni candidato*” ed “*espressioni di tipo probabilistico od ipotetico*” e accolto la richiesta di sospensione nella forma del riesame.

3. Atteso che il primo giudizio attitudinale è stato reso all’esito di colloqui con il perito selettore e con la commissione non si vede come un riesame reso stavolta dalla commissione “a porte chiuse” possa aver rispettato le norme di diritto in epigrafe, aventi ad oggetto le garanzie partecipative di qualsiasi procedimento amministrativo, tanto più se prescritto dal T.A.R. in osservanza di una *ratio* ben specificata di trasparenza amministrativa.

4. Il candidato avrebbe quindi avuto diritto di essere convocato e partecipare alle operazioni di riesame, se del caso attraverso apposita rinnovazione dei colloqui.

5. **Nulla di tutto ciò è avvenuto né la commissione ha motivato la propria scelta di derogare alla comunicazione di avvio del procedimento e alle altre garanzie partecipative previste dalle norme in epigrafe.**

6. Il riesame è già, per ciò solo, palesemente illegittimo e disvela un intento francamente elusivo dell’ordinanza cautelare già resa dal T.A.R.

### **III. Violazione del divieto di integrazione postuma del provvedimento. Violazione e/o elusione dell’ordinanza del T.A.R. n. 7774 del 28 novembre 2019.**

1. Una cosa è il riesame da rendere in esito a ordinanza cautelare propulsiva del Tribunale amministrativo, ben altro è un’integrazione postuma di un provvedimento amministrativo già reso.

2. Leggendo il verbale di riesame depositato dall’Arma è palese che siamo nella seconda ipotesi.

3. La commissione non doveva, stando a quanto prescritto dal T.A.R., compiere ipotetici approfondimenti e integrazioni del primo giudizio attitudinale: non a caso l’ordinanza cautelare ha demandato il riesame ad una commissione in diversa composizione che quindi, logicamente, non poteva che riesaminare il candidato e, *ex novo*, emettere un giudizio attitudinale completo ed effettivo, rispettoso dei ricordati canoni di motivazione e trasparenza, nel rispetto delle norme già richiamate.

4. Invece è stata chiamata una commissione in diversa composizione per elaborare e confermare i risultati della prima, adducendo rilievi sulla personalità del ricorrente del tutto avulsi da un esame obiettivo e da un colloquio.



5. La commissione è dunque certamente incorsa nel divieto dell'integrazione postuma del provvedimento amministrativo, perché doveva essere reso un giudizio attitudinale radicalmente nuovo, seppur non necessariamente volto a smentire il primo, laddove invece la commissione ha elaborato astratte tesi di conferma del primo giudizio.

#### **IV. Travisamento di fatto ed erroneità dei presupposti. Omessa considerazione del servizio militare del ricorrente.**

1. Il riesame attitudinale risulta viziato sotto altro aspetto.  
2. Il ricorrente Giuseppe Mazzola svolge da anni un eccellente servizio quale VFP1 per l'Esercito Italiano.

3. Si sono prodotti in giudizio, sub doc. 6-7-8, attestati dei titoli di studio (laurea) e di frequenza dei corsi di formazione da parte del ricorrente.

4. Si è prodotto altresì certificato di professionista psicologo, doc.9, che attesta l'assenza di problematiche di natura psico-patologica in capo al ricorrente e segnala buone capacità di controllo, tolleranza allo stress e buone capacità di problem solving.

5. Si è svolto con memoria per la Camera di Consiglio un resoconto dell'esperienza da militare del dott. Mazzola, che l'amministrazione appare trascurare e non conoscere.

6. Il 26/10/2018 egli ha partecipato alle 5<sup>a</sup> edizione del Trofeo Capo di SME.

7. La manifestazione sportiva, organizzata dal Comando delle Forze Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito, ha visto la partecipazione di 315 militari, divisi in 21 Squadre/Plotoni provenienti da tutti i Reparti dell'Esercito che si sono affrontati nelle quattro prove previste dal regolamento: C.A.G.S.M. (Circuito Addestrativo Ginnico Sportivo Militare), marcia zavorrata di 10 chilometri con zaino del peso di 10 chilogrammi, lancio di Bomba a Mano inerte e tiri con fucile d'assalto Beretta ARX 160 da una distanza di 100 metri.

8. Il Trofeo del Capo di SME si inquadra nell'ambito delle iniziative finalizzate all'incremento delle capacità fisiche del soldato, della coesione dei reparti e dello spirito di corpo tra le Unità dell'Esercito.

9. Con riferimento al periodo dal 27/12/2018 fino al 22/02/2019. Il dott. Mazzola ha partecipato ad Operazione interforze contro i rifiuti illeciti, con Esercito e Forze di Polizia costantemente impegnati nell'opera di contrasto e prevenzione dei reati

ambientali nell'ambito dell'Operazione "Terra dei fuochi". In attuazione del Piano d'azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti firmato il 19 novembre 2018 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri interessati e dal Presidente della Regione Campania, la Cabina di Regia presieduta dall'Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania ha disposto operazioni interforze di controllo straordinario del territorio dei comuni di Aversa, San Cipriano d'Aversa, Arzano, Acerra, Giugliano in Campania, Casavatore, Quarto, Marano di Napoli, Villaricca, Terzigno, Casandrino, Afragola e Nola, tutte zone ad alto rischio di criminalità.

10. La partecipazione a "Terra dei Fuochi" con operazioni di pattugliamento del territorio e di prevenzione e contrasto della criminalità in zone pericolose del territorio nazionale certamente dimostra l'infondatezza delle generiche attestazioni di demerito impugnate, prive di supporto e di documentazione.

11. Il riesame, anziché trarre, come è possibile, dato il tenore delle Norme tecniche, seri spunti da questi fatti e documentati precedenti di servizio, si è addentrato in una sofisticatissima rilettura psicologica del primo giudizio di attitudinale, affermando varie teorie sulle attitudini del ricorrente: in sostanza, precludendogli l'accesso alla carriera di carabiniere, non sulla base di rilievi di fatto ma sulla base di ipotesi asseritamente scientifiche non suffragate da elementi di fatto e da una motivazione chiara e intellegibile.

**V. Eccesso di potere per sviamento. Irrazionalità e apoditticità dell'azione amministrativa. Violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. Difetto di motivazione.**

1. L'amministrazione sembra pretendere di precludere l'accesso alla carriera attraverso una pretesa di insindacabilità del nuovo giudizio perché riferito a tesi e bibliografia scientifica.

2. **Tuttavia la discrezionalità tecnica è ormai pacificamente sottoposta allo scrutinio del giudice amministrativo.**

3. **In un caso del genere, l'ordinanza cautelare propulsiva del T.A.R. sarebbe del tutto frustrata nel suo concreto ed evidente impulso di giustizia, ove si pretendesse di dare continuità all'orientamento secondo cui il giudizio attitudinale non è scrutinabile *ab interno* mediante verificaione.**

4. A parte che tale trattamento di riferimento, più che un insegnamento, sembra frutto di un'impostazione vetusta e, ormai, fuori dalla contemporaneità.

5. **Proprio le modalità del riesame impugnato mostra che l'amministrazione fa ampio sfoggio di conoscenze tecnico-scientifiche per pretendere di scomporre analiticamente la personalità del candidato e desumerne, sulla base di un giudizio probabilistico, il carattere e le modalità comportamentali, sì da decidere o meno se egli possa essere idoneo alla carriera.**

6. **Tuttavia, le riferite note di immaturità, superficialità, mancanza di adeguate doti caratteriali contrastano sia con la documentazione psicologica in atti che con i precedenti di servizio pure documentati.**

7. **Pertanto sussistono seri elementi che depongono in favore di una scelta certamente opportuna, quella di demandare ad un Organo terzo rispetto alla P.A. resistente apposita verifica sulla sussistenza delle inidoneità attitudinali oggetto del primo giudizio e del riesame gravato con motivi aggiunti.**

8. **Non sussiste nessuna valida ragione giuridica o scientifica, in un caso come quello in esame, per escludere il diritto del ricorrente ad una verifica da parte di un Organo terzo, stante che l'attività di riesame da parte della stessa amministrazione non potrebbe che incorrere negli stessi vizi già emersi.**

#### **VI. *Periculum in mora***

1. In vista dell'udienza pubblica già fissata per il 3 giugno 2020 si chiede pertanto la sospensione dei provvedimenti gravati e di disporre da subito apposita verifica presso un Ufficio come la Commissione Sanitaria d'appello.

2. A seguito dei recenti riordini del carriera il limite di età (art. 679, comma 1, lett. del Codice dell'ordinamento militare come modificato dal d.lgs. 94/2017) è stato abbassato **dai 17 ai 26 anni** non compiuti **per i Civili**, fino ai **28 anni** non compiuti per chi partecipa alle **aliquote riservate ai VFP (come il ricorrente Mazzola)** e per chi ha comunque **svolto servizio militare. Sussiste quindi concretamente un pregiudizio grave e irreparabile dalla mancata ammissione al corso perché per questi si tratta verosimilmente dell'ultimo concorso utile.**

3. Il corso allievi è inoltre iniziato a dicembre 2019 con la relativa incorporazione per cui un'attesa particolarmente inoltrata priverà certamente il ricorrente di ogni utilità dall'accoglimento del ricorso.

**P.Q.M.**

**VOGLIA L'ECC.MO T.A.R. LAZIO - ROMA**

Ogni contraria istanza eccezione e difesa rigettata

- 1) disporre verifica tecnica da parte di Ufficio terzo rispetto all'Arma dei Carabinieri (ad esempio, Commissione Sanitaria d'appello) e la notifica per pubblici proclami del presente gravame sul sito web dell'Amministrazione;
- 2) accogliere la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, ordinando all'Amministrazione l'adozione dei provvedimenti idonei ad assicurare l'immediata ammissione con riserva del ricorrente alle successive fasi della selezione (valutazione dei titoli e successivo corso per allievi carabinieri);
- 3) nel merito, annullare i provvedimenti gravati e accertare il diritto di parte ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;
- 4) con vittoria di spese e compensi, di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Documenti come da separato indice.

**Dichiarazione di valore**

Il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Roma 27 gennaio 2020

Avv. Gabriele La Malfa Ribolla

 Firmato digitalmente da  
GABRIELE LA MALFA  
RIBOLLA  
C: IT